



# COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

**DELIBERAZIONE N. 24**

Trasmessa all'Organo Regionale di Controllo il  
..... con prot. n. ....

Adunanza del **29/06/2021**

Codice Ente: **10776 9 Pieranica**  
Codice Materia:

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	X	
2) MAZZINI Giuseppe	X	
3) CAMPANI Valerio	X	
4) SEVERGNINI Nathascia	X	
5) RIBOLI Cinzia	X	
6) DE MAESTRI Diego	X	
7) VAILATI VENTURI Silvia	X	
8) BRESCIANI Filippo	X	
9) ZACCARIA Isa Virginia		X (Giustificata)
10) PELIZZARI Amanda	X	
11) VALDAMERI Damiano	X	
	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESIO Dr. Massimiliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO CHE** limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Comune approva le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

**PREMESSO CHE:**

- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- Il Comune di Pieranica con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 25.05.2020 ha approvato le tariffe Tari anno 2020 confermando quelle adottate nell'anno 2019 e uniformandosi pertanto a quanto disposto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che recita *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**DATO ATTO** che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**ATTESO** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - Periodo 2021-2023 Nota di Aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021.2023 – annualità 2021" esecutiva ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, Piano finanziario che deve essere compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla successiva Deliberazione 493/2020/R/rif;

**PRESO ATTO** che il piano economico finanziario (Allegato B) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato D);
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (Allegato C);
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (Allegato C);

**PRESO ATTO** delle tariffe tari utenze domestiche e non domestiche anno 2021 (Allegato A) con le relative scadenze: di versamento per il solo anno 2021:

- prima rata: 30 Agosto 2021
- seconda rata: 30 Ottobre 2021
- terza rata: 30 Dicembre 2021

**PRESO ATTO** che da come si deduce dal Piano Finanziario Tari anno 2021 (Allegato B) il Comune di Pieranica non deve effettuare nessun *conguaglio dei costi*;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**DATO ATTO** che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante

eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**VISTE** le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**ATTESO** che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**RICHIAMATO** l’articolo 16 del succitato MTR allegato alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

**DATO ATTO** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione (Allegato E) del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Revisore dei conti da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti e nella versione integrata dalla successiva Deliberazione 493/2020/R/rif;
- c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

### **1) di approvare:**

- il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 (Allegato A);

- le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche TARI 2021 Allegato (B) con le seguenti scadenze di versamento per il solo anno 2021:

- prima rata: 30 Agosto 2021
- seconda rata: 30 Ottobre 2021
- terza rata: 30 Dicembre 2021

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (Allegato C);

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato D);

- la validazione del suddetto piano finanziario (Allegato E), attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Revisore dei conti da cui risulta che sono stati verificati:

2) **di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e dalla versione integrata dalla successiva delibera ARERA n. 493/2020/R/rif;

3) **di prendere atto** della validazione dello stesso espletata dall'organo di revisione del Comune di Pieranica;

4) **di trasmettere** la presente delibera, le tariffe Tari 2021 (Allegato A), il Piano finanziario (Allegato B) ed i documenti presenti negli allegati (C-D-E) all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli n. 10 contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

*Il Presidente*

F.to Raimondi Valter Giuseppe

*Il Segretario Comunale*

F.to Alesio Dr. Massimiliano

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

*Pieranica, li 22/07/2021*

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

*Il Segretario Comunale*

F.to Alesio Dr. Massimiliano

---

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

*Pieranica, li 22/07/2021*

*Il Segretario Comunale*

F.to Alesio Dr. Massimiliano

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

*Pieranica, li*

*Il Segretario Comunale*

.....



# Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

## **PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

### **Delibera C.C. n. 24 del 29/06/2021**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:      **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 29/06/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Alesio Dr. Massimiliano

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:      **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 29/06/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Alesio Dr. Massimiliano